



Comune di Vigodarzere
Provincia di Padova

CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, PER I COMPITI ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, PER I COMPITI ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE - INDICE

| | |
|---|--------|
| Art. 1 Oggetto e finalità | pag. 1 |
| Art. 2 Definizioni | pag. 1 |
| TITOLO I: MANIFESTAZIONI PUBBLICHE | |
| Art. 3 Modalità di presentazione dell'istanza, durata massima di svolgimento e orario delle manifestazioni | pag. 2 |
| Art. 4 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività per sagre e manifestazioni in genere... | pag. 2 |
| Art. 5 Formazione "Elenco delle fiere e delle sagre" D.G.R. 184 del 21 febbraio 2017..... | pag. 3 |
| Art. 5.1 Modifiche all'elenco | pag. 3 |
| Art. 5.2 Modalità di iscrizione nel calendario e di svolgimento delle manifestazioni | pag. 3 |
| Art. 5.3 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti | pag. 4 |
| Art. 5.4 Zone sottoposte a tutela | pag. 5 |
| Art. 5.5 Vigilanza e controllo | pag. 5 |
| Art. 6 Allestimenti temporanei per trattenimenti o pubblici spettacoli con affluenza prevista inferiore o superiore a 200 persone | pag. 5 |
| Art. 6.1 Trattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti svolti entro le ore 24 dello stesso giorno | pag. 5 |
| Art. 6.2 Trattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti svolti in più giorni consecutivi | pag. 5 |
| Art. 6.3 Svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tensostrutture o allestimenti similari per spettacoli o pubblici trattenimenti con capienza superiore a 200 persone | pag. 5 |
| Art. 6.4 Documentazione da presentare alle istanze | pag. 5 |
| Art. 7 Documentazione certificativa da produrre prima dell'avvio dell'attività | pag. 7 |
| Art. 8 Raccomandazioni generali per la prevenzione incendi | pag. 8 |
| Art. 9 Prescrizioni di alcune tipologie di manifestazioni | pag. 9 |

| | |
|---|---------|
| Art. 9.1 Manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002 | pag. 9 |
| Art. 9.2 Festeggiamenti per carnevale - sfilata carri | pag. 9 |
| Art. 9.3 Manifestazioni sportive temporanee | pag. 10 |
| Art. 9.4 Accensione di falò tradizionali secondo gli usi locali (Epifania, Pane e Vin) | pag. 10 |
| Art. 9.5 Licenza per accensione fuochi o spettacolo pirotecnico | pag. 10 |
| Art. 10 Impianti sportivi adibiti ad eventi di pubblico spettacolo/trattenimento | pag. 10 |
| Art. 11 Oneri a carico degli organizzatori | pag. 11 |
| Art. 12 Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi | pag. 11 |
| Art. 13 Patrocinio | pag. 11 |

TITOLO II: COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

| | |
|---|---------|
| Art. 14 Competenza di vigilanza per le manifestazioni temporanee | pag. 12 |
| Art. 14.1 Composizione, nomina e durata in carica | pag. 13 |
| Art. 14.2 Funzionamento | pag. 14 |
| Art. 14.3 Spese di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo..... | pag. 15 |
| Art. 14.4 Richieste di intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e documentazione da presentare per l'esame progetto e per la verifica dei locali | pag. 15 |

TITOLO III: ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

| | |
|---|---------|
| Art. 15 Attività di spettacolo viaggiante, definizioni | pag. 15 |
| Art. 16 Individuazione delle aree di installazione | pag. 16 |
| Art. 17 Requisiti per la concessione delle aree | pag. 16 |
| Art. 18 Licenza comunale di esercizio | pag. 16 |
| Art. 19 Domanda di licenza temporanea | pag. 17 |
| Art. 20 Gestione dell'attrazione | pag. 18 |
| Art. 21 Obblighi e responsabilità del concessionario dell'area | pag. 18 |

| | |
|---|---------|
| Art. 22 Deposito cauzionale | pag. 19 |
| Art. 23 Requisiti preferenziali | pag. 19 |
| Art. 24 Assenze e sostituzione dell'attrazione | pag. 20 |
| Art. 25 Subingresso | pag. 20 |
| Art. 26 Sistemazione carovane e carriaggi | pag. 20 |
| Art. 27 Sgombero dell'area | pag. 20 |
| Art. 28 Revoca | pag. 20 |
| Art. 29 Nulla osta del servizio veterinario | pag. 20 |
| Art. 30 Sanzioni | pag. 21 |
| Art. 31 Disposizioni finali e transitorie | pag. 21 |

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, PER I COMPITI ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo nei locali, nelle aree e nei luoghi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (TULPS) e successive modificazioni ed integrazioni (anche tenendo conto della Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110(10) del 18/08/2018), nonché l'installazione e l'esercizio nel territorio del Comune di Vigodarzere delle attività di circo e spettacolo viaggiante.

2. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati, enti religiosi, Proloco, partiti politici, associazioni in genere per propri fini istituzionali, in quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone, nonché quelle in materia edilizia, urbanistica, commerciale ed igienico-sanitaria.

3. Il presente regolamento disciplina altresì i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza (CCVLPS) di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940 (Regolamento del TULPS), in applicazione dell'art. 80 del R.D. 773/1931 (TULPS).

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- *organizzatore*: persone fisiche, enti pubblici ecc (di cui al precedente art. 1 comma 2) che intendono organizzare manifestazioni temporanee nel territorio comunale
- *manifestazione temporanea*: tutte le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo limitato di tempo nell'arco dell'anno solare, legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica, con spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici;
- *allestimenti temporanei*: le strutture, le attrezzature e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, manifestazioni ed eventi;
- *luogo pubblico*: il luogo al quale chiunque può accedere, senza alcuna limitazione: vie, piazze o aree nella disponibilità del Comune;
- *luogo aperto al pubblico*: il luogo al quale chiunque può accedere ma a condizioni particolari, imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo (ad esempio orari, limiti di età, pagamento di un biglietto di accesso, ecc.);
- *pubblico spettacolo*: è quella forma di intrattenimento che implica la partecipazione passiva del pubblico all'evento;
- *trattenimento*: è manifestazione e divertimento cui il pubblico partecipa attivamente (feste da ballo, sfilate in maschera ecc.);
- *affollamento*: numero massimo ipotizzabile di occupanti presenti in un locale o nell'area di riferimento ottenuto moltiplicando la densità di affollamento per la superficie;
- *densità di affollamento*: numero massimo di occupanti assunto per unità di superficie lorda nell'ambito di riferimento (persone/mq) (DM 30.11.1983, coordinato con DM 9.3.2007);
- *valutazione dei rischi*: valutazione globale e documentata di tutti i rischi (es. rischio incendio, rischio vento, ecc.) per la salute e sicurezza delle persone presenti nell'ambito della manifestazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione;
- *misure di mitigazione del rischio*: misure volte a ridurre la probabilità di accadimento dell'evento nonché a ridurre il danno atteso in relazione al tipo di rischio valutato;
- *piano di emergenza ed evacuazione*: elaborato che include le operazioni da attuare per prevenire le situazioni di rischio in caso di emergenza, previste tenendo conto della tipologia di manifestazione che si intende svolgere;
- *squadra di emergenza*: gruppo costituito da un congruo numero di operatori, debitamente coordinati dal soggetto organizzatore e dotati, dove previsto di specifici requisiti professionali. E'

tenuta a fronteggiare specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni che potrebbero comportare un rischio per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente, nonché ad assicurare per l'intera durata delle attività organizzative – nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei ruoli e dei livelli di formazione previsti nel piano di emergenza – l'osservanza delle condizioni di esercizio opportune e necessarie ai fini della sicurezza ed incolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni;

- *attività di spettacolo viaggiante*: le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della L. 337/68, giusto D.M. 18 maggio 2007;

- *Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli (CCVLPS)* si intende un organo collegiale nominato dal Sindaco ogni 3 anni, avente la funzione di esame e controllo dei locali (e luoghi) di pubblico spettacolo, necessaria al fine del rilascio dell'agibilità, quando prevista.

TITOLO I: MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Art. 3 Modalità di presentazione dell'istanza, durata massima di svolgimento e orario delle manifestazioni

1. Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio l'iniziativa spetta all'organizzatore che invierà l'istanza al SUAP, telematicamente tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, **almeno 30 giorni prima** rispetto alla data dell'evento. Nel caso in cui sia necessario l'intervento della CCVLPS per il rilascio del nulla osta di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la domanda dovrà essere presentata **almeno 45 giorni prima**. **L'istanza dovrà essere completa di tutta la documentazione necessaria e richiesta nel presente regolamento. Il mancato rispetto di detti termini comporterà l'IMPROCEDIBILITA' della domanda.**
2. La durata massima di ciascun evento, non potrà essere superiore a 8 giorni consecutivi. La Giunta, in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza, potrà derogare al suddetto termine anche tenendo conto della storicità dell'evento, dell'eventuale finalità di valorizzazione turistica del territorio, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale, o di prodotti provenienti in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Veneto.
3. l'orario massimo giornaliero di svolgimento di una manifestazione dovrà essere ricompreso tra le ore 8:00 e le ore 24:00, fatta salva comunque la tempistica necessaria per l'allestimento e per lo smontaggio;
4. durante lo svolgimento di una manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dal vigente Regolamento del Comune di Vigodarzere per la Disciplina delle Attività Rumorose approvato con delibera consiliare n. 30 del 19.06.2007, e s.m.i.;
5. l'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra, e/o prevedere specifiche prescrizioni.

Art. 4 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività per sagre e manifestazioni in genere.

Le aree di svolgimento di un evento, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate vicinanze, debitamente segnalate al pubblico:

1. servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti:

- affluenza fino a 500 persone: n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria;
- affluenza da 501 a 1.000 persone: n. 4 servizi igienici, di cui due per maschi e due per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita

capacità motoria;

- affluenza da 1.001 a 1.500 persone: n. 6 servizi igienici, di cui tre per maschi e tre per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- affluenza da 1.501 a 2.000 persone: n. 8 servizi igienici, di cui quattro per maschi e quattro per femmine, due dei quali (uno dei maschi ed uno delle femmine) accessibili alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

- affluenza oltre 2.000 persone: per ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000: ulteriori n. 2 servizi igienici, di cui uno per maschi e uno per femmine, quest'ultimo accessibile alle persone con ridotta capacità motoria

Per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista:

la dotazione di servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti deve essere assicurata in funzione del numero degli addetti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa di igiene del lavoro;

2. parcheggi: dovranno essere individuate le zone che i partecipanti alla manifestazione potranno utilizzare come parcheggi, prestando attenzione che vi siano posteggi riservati alle persone diversamente abili, in numero congruo con riferimento all'affluenza prevista.

Art. 5 Formazione «Elenco delle fiere e delle sagre» D.G.R. 184 del 21 febbraio 2017

1. Il Comune approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, l'elenco delle fiere e delle sagre in cui viene svolta attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande anche in forma non prevalente, programmate per l'anno successivo, previa verifica della sostenibilità di tutti gli eventi che avranno luogo nello stesso anno, ivi compresi quelli organizzati direttamente dal Comune, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le proloco locali iscritte all'albo regionale delle Pro loco di cui alla L.R. 34/2014.

2. Ai fini della redazione dell'elenco di cui al comma 1, le richieste di organizzazione di manifestazioni temporanee sono presentate al Comune a mezzo pec entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 5.1 Modifiche dell'elenco

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato dal comune, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le proloco locali iscritte nell'albo regionale delle Pro Loco di cui alla legge regionale n. 34 del 2014.

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune, nel rispetto, comunque, di quanto indicato nell'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.

Art. 5.2 Modalità di iscrizione nel calendario e di svolgimento delle manifestazioni

1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
- c) elenco dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici (e nel caso di impresa, i relativi dati) e dell'attività svolta;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- f) relazione previsionale di impatto acustico;
- g) programma della manifestazione;

- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

2. Qualora nell'ambito della manifestazione siano previsti eventi per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della manifestazione, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali.

3. Nel caso in cui la manifestazione si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.

4. In caso di sovrapposizione di due o più manifestazioni nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- a) manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Veneto;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la manifestazione (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c) anni di svolgimento della manifestazione;
- d) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

5. Nell'area della manifestazione dovranno essere disposte le dotazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.

6. L'istanza è rigettata nel caso in cui non sia conforme agli atti di pianificazione e programmazione comunali.

7. Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal comune.

8. L'elenco annuale di cui al comma 1 del presente articolo è comunicato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune alla struttura regionale competente in materia di commercio.

La Giunta regionale pubblica il "calendario regionale delle fiere e delle sagre" che conterrà le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici dell'organizzatore;
- b) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- c) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
- d) programma della manifestazione;
- e) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Art. 5.3 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente alla manifestazione.

2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla manifestazione. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la manifestazione potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori ed il comune.

Art. 5.4 Zone sottoposte a tutela

1. Il comune individua le aree del proprio territorio di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali non è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni.
2. Il comune individua le aree del proprio territorio in cui non è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Art. 5.5 Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al comune.
2. La Regione si riserva di concedere patrocini e contributi regionali esclusivamente alle sagre e fiere iscritte nel calendario regionale di cui al presente provvedimento.
3. Lo svolgimento di una sagra e fiera non iscritta nel calendario regionale comporta l'impossibilità di iscrivere la manifestazione stessa nel calendario per l'anno successivo.

Art. 6 Allestimenti temporanei per trattenimenti o pubblici spettacoli con affluenza prevista inferiore o superiore a 200 persone

6.1 trattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti svolti entro le ore 24 dello stesso giorno: lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 68, comma 1, ultimo periodo, e 69, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione al SUAP di un'unica segnalazione certificata di inizio attività, debitamente corredata della relazione tecnica di cui al successivo comma, purché tali iniziative si svolgano in giornate distinte e non consecutive - riproponendo le stesse modalità, strutture ed impianti – e si concludano in ogni caso, per ciascun giorno, entro le ore 24 del giorno di inizio.

6.2 trattenimenti o pubblici spettacoli temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti svolti in più giorni consecutivi, configurandosi di fatto un unico evento, sono soggetti alla presentazione al SUAP di apposita domanda per il rilascio di licenza d'esercizio.

Per gli eventi previsti ai precedenti punti 6.1 e 6.2: il parere, le verifiche e gli accertamenti sui locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili sono sostituiti da apposita relazione tecnica asseverata, come previsto dall'allegato A del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - da presentare al SUAP unitamente alla SCIA o alla domanda di licenza - predisposta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i. in ordine alle caratteristiche dell'allestimento proposto, alla sicurezza di quanto installato e alla piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità.

6.3 lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tensostrutture o allestimenti simili per spettacoli o pubblici trattenimenti, con capienza superiore a 200 persone è soggetto alla presentazione al SUAP di apposita istanza corredata dalla documentazione elencata di seguito, per il rilascio della licenza ex articoli 68 e 69 TULPS, previo svolgimento delle attività di verifica per il rilascio del nulla osta di agibilità (esame progetto e sopralluogo) da parte della Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, di cui al successivo Titolo II, ai sensi dall'art. 80 del TULPS.

6.4 Documentazione da allegare alle istanze:

1. **planimetria** con simbologia di cui al D.M. 30 novembre 1983, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato, rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inoltre:
 - la recinzione e le relative aperture per l'ingresso e per l'esodo;

- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri attrezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.;
- l'ubicazione del posto di primo soccorso, dell'eventuale spazio destinato allo stazionamento dell'ambulanza e di eventuali altri mezzi di primo intervento;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
- l'ubicazione dei servizi igienici e dei parcheggi.

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziando:

- l'affollamento previsto;
- il numero di addetti previsti;
- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;
- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19 agosto 1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
- descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato.

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

3. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:

- progetto dell'impianto elettrico ai sensi decreto 22 gennaio 2008, n. 37;
- l'indicazione delle protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti;
- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche elettriche;
- il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
- la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.

4. Progetto dell'impianto di riscaldamento e del gas se ne è prevista l'installazione, comprensivo della relazione sugli **impianti di riscaldamento e ricambio aria**, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

5. Eventuale documentazione relativa alla normativa in materia di impatto acustico nel rispetto del regolamento già citato all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento.

6. Piano di sicurezza ed evacuazione ed elenco dei nominativi facenti parte della squadra di emergenza. Il documento, proporzionato all'entità dell'evento che si intende organizzare, dovrà prevedere la valutazione dei rischi e i relativi approntamenti predisposti, nonché le misure di sicurezza preventive e protettive adottate per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione
Nel piano dovrà essere indicato:

- il responsabile della gestione delle emergenze;
- l'elenco dei nominativi e delle persone qualificate compongono la squadra di emergenza, sottoscritto dai componenti per accettazione e risorse strumentali previste;
- gli scenari di emergenza presi a riferimento;
- i sistemi e le modalità di segnalazione e di allarme;
- i comportamenti che devono essere assunti dal pubblico e come questi siano attivabili;
- i provvedimenti adottati con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinari e di emergenza.

La squadra di emergenza, formata in base alle necessità del singolo evento, potrà essere composta da addetti alla sicurezza, alla lotta antincendio e all'assistenza sanitaria, e dovrà essere pronta a gestire un'eventuale emergenza mettendo in atto le procedure previste nel piano di emergenza.

Prima dell'inizio dell'evento tutti i componenti della squadra di emergenza devono essere adeguatamente informati e formati, a cura dell'organizzatore, anche con l'ausilio di eventuale professionista incaricato, sui rischi residui e sui rischi specifici dell'attività in base alle caratteristiche dei luoghi e delle particolari strutture ed impianti presenti.

7. Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, presenza di estintori, ecc.).

N.B.: le attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento che si svolgono all'interno di locali chiusi con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso (valutazione del progetto ex articolo 3 e presentazione della SCIA ex articolo 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

8. Per i **carichi sospesi** giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la documentazione è la seguente:

- documentazione tecnica illustrativa indicante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;

PER EVENTI SUPERIORI A 200 PERSONE CHE PREVEDANO IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI AGIBILITA' DELLA CCVLPS dovrà inoltre essere presentata, come richiesto dall'Azienda Ulss 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica con nota prot 78393 del 16/05/2019, l'**Identificazione del livello di rischio** riguardante l'organizzazione e l'assistenza sanitaria (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome 13/9/CRBC/C7-2014) ed in base al rischio individuato: a) molto basso/basso (punteggio inferiore a 18): comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118, con relativa attestazione di avvenuto ricevimento; b) moderato/elevato (punteggio 18-36): Piano di soccorso sanitario presentato al Servizio di Emergenza Territoriale 118, con relativa attestazione di avvenuto ricevimento; c) molto elevato (punteggio 37-55): Piano di Soccorso Vidimato da parte del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Art. 7 Documentazione certificativa da produrre prima dell'avvio dell'attività

Prima dell'inizio dell'attività di trattenimento o pubblico spettacolo (fatto salvo una giustificata o oggettiva impossibilità), tutta la documentazione certificativa delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, devono essere consegnati al soggetto organizzatore e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Detta documentazione certificativa, che dovrà essere presentata telematicamente al SUAP almeno 48 ore prima dell'inizio effettivo della manifestazione, fatta salva una giustificata e/o oggettiva impossibilità, è la seguente:

1. Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate;
2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata a firma di tecnico abilitato;
3. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo;

4. dichiarazione di conformità dell'impianto del gas, rilasciata dal tecnico incaricato dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008. Oppure, in alternativa a detta dichiarazione di conformità, certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore;
5. certificazione sull'idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato.

Il verbale di verifica finale dei locali, delle strutture e degli impianti predisposti per la manifestazione, deve essere consegnato al soggetto organizzatore e reso disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Nota: Nel caso di richiesta di licenza per manifestazioni con capienza fino a 200 persone, la documentazione prevista ai precedenti punti va allegata alla relazione tecnica asseverata presentata dal tecnico incaricato, che sostituisce a tutti gli effetti di legge il parere le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

N.B. Per le sole strutture e impianti utilizzati per l'attività di somministrazione temporanea alimenti e bevande, la relativa documentazione certificativa redatte da tecnici abilitati, dovrà essere conservata dall'organizzatore e messa a disposizione agli organi di vigilanza competenti in caso di controlli.

Art. 8 Raccomandazioni generali per la prevenzione incendi.

- 1) Le sedie devono essere disposte in settori con non più di n. 100 posti, con un massimo di n. 10 posti per fila e di n. 10 file, devono essere rigidamente collegate tra di loro; i settori devono essere separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a m. 1,20;
- 2) l'area ove si svolge la manifestazione deve disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
- 3) tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
- 4) devono essere dislocati idonei estintori portatili in numero congruo in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme di sicurezza ed in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
- 5) per i banchi e gli autonegozi ricompresi nelle manifestazioni, equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:
 - i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono essere posizionati nelle zone perimetrali al fine di limitare l'eventuale propagazione di incendi;
 - la distanza che intercorre tra le uscite delle strutture facenti parte della manifestazione e i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL, deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e delle strutture fino a luogo sicuro;
 - i banchi e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL non devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
 - ogni banco ed autonegozio deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A/144B/C, facilmente fruibile all'occorrenza;
 - è vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.;
 - è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del D.Lgs. 128/2006;
 - bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza;

- al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura;

6) Eventuali gruppi elettrogeni silenziati 0devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

Quanto sopra in recepimento ed applicazione delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale in banchi o a bordo di autonegozi, fornite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014, alle quali si rimanda per ulteriori dettagli relativamente ad opportuni accorgimenti e precauzioni che devono essere posti in essere al fine della salvaguardia della sicurezza della collettività.

Art. 9 Prescrizioni per alcune tipologie di manifestazione

Per tutte le manifestazioni aperte al pubblico anche in assenza di pubblico spettacolo, l'organizzatore dovrà presentare al SUAP apposita pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 3.

Per qualsiasi tipologia di manifestazione aperta al pubblico, oltre a quanto previsto per ogni singola attività, come di seguito indicato, l'organizzatore dovrà presentare agli uffici comunali competenti (SUAP), anche nel caso in cui non vi sia pubblico spettacolo, il Piano di sicurezza ed evacuazione e l'elenco dei nominativi facenti parte della squadra di emergenza di cui al punti 9, art. 6 del presente regolamento.

Art. 9.1 Manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002: per lo svolgimento di tali manifestazioni fieristiche, dovrà essere presentata al SUAP apposita comunicazione contenente la planimetria dell'area occupata dalla manifestazione, il programma di svolgimento della manifestazione fieristica ed il relativo regolamento. L'organizzatore ha l'onere di stabilire i criteri e accogliere le domande degli operatori che intendono partecipare, avendo cura di rispettare quanto indicato dalla Legge Regionale che disciplina tale attività, conservando l'elenco dei partecipanti alla manifestazione da esibire alle autorità competenti in caso di richiesta.

Art. 9.2 Festeggiamenti per carnevale - sfilata carri

- qualora le mascherate e le sfilate si svolgano in luoghi all'aperto attrezzati con impianto appositamente destinato a spettacoli o intrattenimento e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico è necessario presentare domanda di licenza temporanea.

- qualora le mascherate e le sfilate si svolgano in luoghi all'aperto NON attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per stazionamento del pubblico è necessario presentare una SCIA.

In entrambi i casi sopra citati si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. la sfilata deve svolgersi su strade chiuse al traffico;
2. devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
3. nelle intersezioni interessate dal passaggio della sfilata l'organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa;
4. devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone;
5. ciascun carro allegorico deve essere provvisto di numero adeguato di estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 55A-233BC;

Inoltre le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN13814:2005). In presenza di carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto (carro allegorico) alle regole tecniche di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità (Lettera Circolare del Ministero dell'Interno - protocollo n. 17082/114 del 01/12/2009)

9.3 Manifestazioni sportive temporanee (podistiche, ciclistiche o motoristiche)

La comunicazione che dovrà essere trasmessa telematicamente al SUAP dovrà comprendere:

- la planimetria del percorso, che dovrà svolgersi su strade chiuse al traffico e dovrà essere omologato – se previsto – dall'organo sportivo competente; il pubblico dovrà essere posizionato all'esterno dell'area del circuito, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (es. cabine/tubazioni gas realizzate a vista, punti fornitura energia elettrica) in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;
- il regolamento della manifestazione;
- l'eventuale contratto di assicurazione qualora si tratti di evento ciclistico o motoristico.

9.4 Accensione di falò tradizionali secondo gli usi locali (Epifania, Pan e Vin, ecc.)

La relativa SCIA dovrà essere presentata dopo aver ottenuto la deroga (richiesta a mezzo pec) prevista dall'art.6 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con DCC n. 50/25.11.2014 e s.m.i. Dovranno essere garantite tutte le misure idonee per escludere rischi a carico degli spettatori.

9.5 Licenza per accensione fuochi d'artificio o spettacolo pirotecnico (art. 57 del T.U.L.P.S.)

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza rilascia la licenza prevista, fatto salvo eventuali prescrizioni previste in eventuali ordinanze comunali per gli aspetti ambientali e delle direttive previste. Unitamente alla domanda, l'organizzatore dovrà produrre:

- la planimetria con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto dello spettacolo riportante l'area di sparo, direzione di lancio, limite distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico, edifici, costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza con riportate le altezze, zona di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo.
- copia del certificato di idoneità di cui all'art. 101 Reg. TULPS per accensione di fuochi artificiali con riferimento a tutti gli addetti all'accensione;
- copia della polizza assicurativa per eventuali danni a persone e cose avente ad oggetto l'esecuzione di spettacolo pirotecnici.

Art. 10 Impianti sportivi adibiti a eventi di pubblico spettacolo/ trattenimento.

L'utilizzo di locali e degli impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di pubblico spettacolo necessita della richiesta di licenza temporanea di pubblico spettacolo.

Qualora si voglia adibire l'impianto sportivo a locale permanente di spettacolo con ammissione di pubblico, lo stesso è soggetto al parere e alla verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.

Il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti sui locali ed impianti sportivi aventi capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con apposita relazione tecnica asseverata, allegata all'istanza presentata dal gestore dell'impianto sportivo, esprime dapprima il parere circa la rispondenza del progetto e successivamente la conformità finale del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con il D.M. 18 marzo 1996 ed il D.M. 19 agosto 1996.

In merito alla progettazione degli impianti di protezione antincendio per gli impianti sportivi adibiti a eventi di pubblico spettacolo, si richiama quanto indicato nel precedente punto 8. dell'art. 6.4.

Nota: gli impianti sportivi con capienza di pubblico superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (esame del progetto ex articolo 3 e presentazione SCIA ex articolo 4).

Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

Art. 11 - Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente ed esclusivamente a carico dei richiedenti.
2. Gli organizzatori sono obbligatoriamente tenuti al rispetto della normativa vigente in merito alla somministrazione di bevande alcoliche e di ogni altra prescrizione prevista, comprese eventuali ordinanze emanate in materia di security e safety.
3. In particolare, per tutta la durata delle manifestazioni viene fatto divieto di detenzione e vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, in tutta la zona del territorio comunale interessata dalla manifestazione stessa.
4. Per tutte le manifestazioni le procedure amministrative, gli oneri e le spese, nonché la pulizia ed il riordino degli spazi utilizzati, incluso il risarcimento di eventuali danni derivati dalla manifestazione stessa, sono interamente a carico dell'organizzazione.
5. Per tutte le aree pubbliche gli organizzatori dovranno chiedere al gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, la fornitura di idonei contenitori per la raccolta esclusivamente differenziata al gestore del servizio, nonché accordarsi preventivamente per il ritiro/conferimento dei rifiuti indifferenziati e da avviare al riciclo. E' inoltre onere dell'organizzatore fornire adeguate indicazioni al personale lavorante e ai partecipanti dell'evento sulle misure e sulle azioni necessarie alla raccolta differenziata.
6. Se la manifestazione si svolge in area pubblica l'organizzatore dovrà richiedere, contestualmente all'istanza di svolgimento, anche la concessione temporanea di spazi e aree pubbliche, nel rispetto del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2011 e s.m.i..

Art. 12 - Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi

1. Gli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni in genere dovranno obbligatoriamente acquisire i necessari permessi come da normativa vigente (disposizioni in materia sanitaria, veterinaria, viabilistica ecc.) anche laddove non specificato nei precedenti articoli;
2. onere degli organizzatori sarà inoltre quello di fare richiesta di eventuali ordinanze temporanee necessarie alla modifica della viabilità che si rendano opportune, unitamente alla presentazione dell'istanza di svolgimento della manifestazione, che verranno inoltrate alla Polizia Locale. In caso di manifestazioni di particolare rilevanza l'organizzatore sarà tenuto ad organizzare idoneo servizio di parcheggio e sicurezza per i partecipanti;
3. entro e non oltre 3 gg dal termine della manifestazione, sarà cura degli organizzatori rimuovere ogni segnaletica e/o cartelli espositivi e/o allestimenti a servizio dell'evento stesso. In caso di inottemperanza al presente comma, trascorso il tempo indicato verrà applicato quanto previsto dalle vigenti normative in materia di pubblicità abusiva non autorizzata.

Art. 13 – Patrocinio

La richiesta di patrocinio per le pubbliche manifestazioni potrà essere presentata secondo le modalità previste dal Regolamento per la Concessione del patrocinio comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2008, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

TITOLO II COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 14 COMPETENZE DI VIGILANZA PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1)Competenze della COMMISSIONE COMUNALE di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In conformità agli artt. 141 e 142 Regolamento di Esecuzione TULPS, come modificato dall'art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 311, riguardano il parere, la verifica e il controllo dei locali o impianti o aree con capienza superiore a 200 e fino a 5000 spettatori;

2)I compiti della COMMISSIONE PROVINCIALE di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) esprimere parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b)per i parchi di divertimento e per gli altri locali di competenza della Commissione comunale, qualora la Commissione comunale non sia istituita o le sue funzioni non siano esercitate in forma associata;
- c) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati previsti al precedente punto a).

SONO ESCLUSI DALLE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI provinciali o comunali di vigilanza:

- a) I circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- b) i piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, offerti allo scopo di allietamento degli avventori nei pubblici esercizi e nelle strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee, sempre che mantengano carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione e non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica. L'attività di allietamento deve essere svolta senza predisporre elementi atti a trasformare il locale o la struttura in luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento, non deve essere pubblicizzata, non deve essere previsto il pagamento di alcun biglietto di ingresso, il volume degli apparecchi eventualmente installati per la diffusione sonora deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente ai locali e alle strutture interessati dall'attività di somministrazione e tale da non essere da richiamo per il pubblico non coinvolto in essa;
- c) le fiere di cui al D.Lgs. 114/98, ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- d) le gallerie, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, secondo un indirizzo interpretativo più volte espresso dal Ministero dell'Interno;
- e) le palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o intrattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;
- f) le piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive in assenza di pubblico e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;
- g) le piscine private prive di strutture per lo stazionamento del pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (ad esempio: piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private, ecc.);
- h) tenuto conto che a norma dell'art. 141 del Regolamento TULPS le Commissioni di vigilanza provinciale e comunale sono istituite per l'applicazione dell'art. 80 TULPS, sono comunque escluse dalle competenze delle suddette Commissioni le attività temporanee per lo svolgimento delle quali non vengono utilizzate o installate strutture o attrezzature per lo stazionamento del pubblico, come previsto dall'art. 1, comma 2, punto a) del D.M. 19 agosto 1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), che esclude dal campo di applicazione del Decreto medesimo "i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo X della regola tecnica allegata al

decreto medesimo e cioè che “Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza d’esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.”cui all'art. 69 T.U.L.P.S.

Art. 14.1 Composizione, nomina e durata in carica delle Commissione Comunale sui locali di pubblico spettacolo.

1. La Commissione è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del SUAP.

Il Segretario della Commissione rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione e partecipa alle sedute della stessa Commissione senza diritto di voto.

Alla Commissione possono inoltre essere aggregati tecnici interni o esterni all’Ente, questi ultimi scelti tra professionisti abilitati privati o tra dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni, esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche da verificare.

A richiesta possono far inoltre parte della commissione, a titolo gratuito e con facoltà di espressione di parere consultivo e non vincolante:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

2. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

3. La Commissione è nominata dal Sindaco; gli eventuali esperti sono nominati di volta in volta dal Presidente su richiesta del Responsabile del Procedimento.

4. La Commissione resta in carica per tre anni. Alla scadenza del termine, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova. Entro 90 giorni antecedenti la data di scadenza il Sindaco si attiva per la nomina della nuova Commissione che dovrà essere rinnovata nei 180 giorni successivi alla data di scadenza.

5. La nomina dell'esperto in elettronica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale, ovvero tra il personale del Comune in possesso dei medesimi requisiti.

7. Il personale del Comune in servizio, se richiesto in qualità di soggetto delegato o di supplente, deve obbligatoriamente partecipare alla Commissione Comunale di Vigilanza anche quando i lavori della stessa si protraggano al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.

8. I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall’incarico, e sono sostituiti. Parimenti non possono ulteriormente essere nominati delegati o sostituiti coloro che sono risultati assenti;

Art. 14.2 – Funzionamento

1. La commissione è convocata dal presidente, su richiesta del Responsabile del Procedimento di licenza ex artt. 68 e 69 TULPS, con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi e per conoscenza a quelli supplenti, con modalità telematica (pec o mail).

2. Con l'invito sono indicati il giorno, l'ora e il luogo delle riunioni previste sia per la seduta preliminare (esame progetto) che per la seduta di verifica dei luoghi (sopralluogo), finalizzata ad accertare il rispetto delle cautele imposte dalla stessa Commissione ed il regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza. Nell'invito sono indicati gli argomenti da trattare ed è trasmessa, ovvero resa disponibile presso l'ufficio, la documentazione relativa all'ordine del giorno.

3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede, a propria cura, ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

4. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

5. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

6. Delle adunanze è redatto, a cura del Segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.

7. Per la validità delle sedute (sia esame progetto che sopralluogo) devono risultare presenti e comunque esprime il proprio parere, tutti i membri di cui ai commi 1 e 2 di cui al precedente art. 14.1, ed il Segretario.

Nella seduta preliminare (esame progetto), il parere dei soggetti istituzionali esterni all'Ente, quali il Comandante VVFF ed il Dirigente ASL possono essere resi in forma scritta; l'atto relativo dovrà tuttavia pervenire al Segretario della Commissione entro la data dell'adunanza affinché possa essere valutato dalla stessa Commissione e dato atto nel verbale della seduta.

8. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed il Segretario ha il compito di custodire gli originali dei verbali con allegata copia dell'avviso di convocazione e di inviarne copia agli uffici ed Enti che saranno espressamente indicati nel verbale medesimo.

L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei per eventi che si ripetono periodicamente e con le stesse tipologie di strutture ed impianti ha validità di due anni dalla data di conclusione dell'ultima manifestazione verificata:

a) dalla Commissione di Vigilanza, salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi, non limiti diversamente la durata della verifica effettuata.

b) dal tecnico incaricato dall'organizzatore per le attività di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone; In tali casi, per gli eventi successivi alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore deve presentare, unitamente alla domanda di licenza o alla Scia ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., un'apposita dichiarazione attestante il carattere di ripetitività della manifestazione e la riproposizione di strutture ed impianti con le medesime modalità di installazione e di impiego poste in essere in precedenza, giusta l'ultima agibilità verificata dalla Commissione o dal tecnico abilitato in caso di eventi con capienza fino a 200 persone. L'organizzatore deve altresì inviare al SUAP – almeno 24 ore prima dell'inizio effettivo della manifestazione, salvo oggettive e motivate impossibilità – una dichiarazione finale di corretta installazione di tutte le attrezzature e strutture unitamente alla documentazione certificativa riguardante il corretto montaggio delle stesse e dei relativi impianti elettrici, del gas, ecc., conformemente alla situazione corrispondente all'ultima agibilità verificata dalla Commissione o certificata da tecnico abilitato e con riferimento alla relazione e documentazione tecnica inizialmente presentata. Nel caso di mancata presentazione di tale documentazione, non sarà possibile autorizzare la manifestazione.

Art. 14.3 Spese di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Ai componenti esterni non dipendenti pubblici verrà erogato un compenso forfettario stabilito, con determinazione del responsabile del Servizio, sulla base delle tariffe professionali vigenti per le prestazioni a vacazione.

Per i locali fissi, le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo con le modalità che saranno indicate dagli uffici competenti

Art. 14.4 Richieste di intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e documentazione da presentare per l'esame progetto e per la verifica dei locali

Al fine di ottenere l'agibilità per i locali rientranti nella sfera di competenza della commissione, il richiedente deve presentare apposita domanda, che dovrà pervenire al competente servizio comunale almeno 45 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica, come già indicato nell'art. 3 del presente regolamento;

Tutti i documenti allegati alla richiesta, indicati nel precedente art. 6.2, devono corrispondere a quelli previsti dalle normative vigenti. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa. Laddove i locali siano già stati realizzati o adeguati, l'esame del progetto può avvenire contestualmente alla verifica dei locali medesimi.

TITOLO III: ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 15 Attività di spettacolo viaggiante, definizioni.

Sono considerate ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite per mezzo d'attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Decreto 18.5.2007 del Ministero dell'Interno.

L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è soggetto a:

- a) licenza, a carattere permanente, di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata, a titolo generale, dal Dirigente del Comune in cui l'esercente risiede o dove l'azienda ha sede legale (nel caso di società);
- b) ulteriore licenza, a carattere temporaneo, sempre ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., che dovrà essere rilasciata dal Dirigente del Comune ove si intende esercitare, a carattere temporaneo, con l'attrazione/i ricompresa/e nella suddetta licenza permanente;
- c) concessione di occupazione suolo, nel caso in cui l'attività si svolga su area pubblica, o privata soggetta ad uso pubblico.

La disciplina del presente regolamento, per quanto applicabile, è estesa anche alle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulle aree patrimoniali del Comune, o di altri enti, nonché su quelle private.

Il presente regolamento non si applica, salvo espresso richiamo:

- a) alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale (cosiddetta "a cappello");
- b) agli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

Art. 16 Individuazione delle aree di installazione

In ottemperanza alla Legge 18.03.1968 n. 337, il Comune di Vigodarzere fornisce, su richiesta, ai titolari di circhi e delle altre attività dello spettacolo viaggiante la disponibilità delle aree comunali determinate con apposita delibera di Giunta Comunale.

In occasione di particolari eventi, manifestazioni o festività il Dirigente del Settore competente, sentiti i Settori e gli uffici interessati, con proprio provvedimento, può sempre consentire l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree diverse da quelle individuate con la delibera di cui sopra.

Art. 17 Requisiti per la concessione delle aree

1. Le aree pubbliche di cui al precedente articolo, sono concesse ai singoli esercenti lo spettacolo viaggiante a condizione che questi ultimi siano in possesso contestualmente:

- a) della licenza per spettacolo viaggiante, di cui al punto a) dell'art. 15;
- b) dell'attrazione da installare che, indicata nella licenza, sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68 e sia dotata di regolare documentazione di registrazione prevista dal D.M. 18/05/2007 (codice identificativo, libretto dell'attività, verifica annuale ecc.);
- c) dell'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato per l'attività di spettacolo viaggiante.

2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio della concessione, con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Costituiscono cause ostative al rilascio della concessione:

- a) l'insolvenza relativa ai tributi comunali riguardanti l'esercizio dell'attività (OSAP anni precedenti), nonché il mancato pagamento delle eventuali spese relative all'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme;
- b) la violazione, nel corso della precedente installazione, di una o più prescrizioni indicate nella concessione e/o nella licenza temporanea di esercizio;
- c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
- d) l'aver provocato problemi di ordine pubblico;
- e) l'assenza ingiustificata nel precedente anno.

4. Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è inoltre subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente contenute nel verbale di visita, da parte della competente Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come stabilito dal Titolo III del R.D.06/05/1940 n. 635.

5. Per il montaggio e l'eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, i tre giorni precedenti ed i tre giorni successivi al periodo d'esercizio dell'attività.

Art. 18 Licenza comunale di esercizio

1. La licenza per l'esercizio delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, valida per operare sull'intero territorio nazionale, è rilasciata alle persone fisiche che risiedono o, nel caso di società, che hanno la sede legale, nel Comune di Vigodarzere, previa verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt.11 e 92 del T.U.L.P.S., in capo al richiedente (o al legale rappresentante, se trattasi di una società).

2. A tale fine l'interessato dovrà inoltrare apposita domanda al SUAP, esclusivamente in forma telematica tramite il portale www.impresaingiorno.gov.it ed in regola con le norme sull'imposta di bollo, con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, già previste nel suddetto portale. Inoltre dovranno essere indicati i seguenti dati:

- numero e tipologia delle attrazioni che si intendono installare, utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale;
- gli estremi del codice identificativo ai sensi del D.M. 18/05/2007 relativo a ciascuna attrazione;
- titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto di disponibilità);

Il Settore Comunale competente si riserva il diritto di chiedere all'interessato singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione sopra indicata.

3. Alla suddetta istanza dovranno essere allegati, pena l'inaccogliabilità della stessa, i seguenti documenti:

- documento redatto da un tecnico abilitato, attestante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici della/e attrazione/i oggetto della domanda;
- copia del certificato di collaudo, in corso di validità - a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale attestante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968;
- documentazione fotografica;
- documentazione attestante la disponibilità dell'attrazione;
- copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e della relativa attestazione di pagamento per ogni singola attrazione;
- copia del manuale d'uso e di manutenzione di ciascuna attrazione in conformità al D.M. 18/05/2007;
- copia del libretto dell'attività di ciascuna attrazione in conformità al D.M. 18/05/2007.

4. Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza, anche europee, previste per simili spettacoli e devono in ogni caso essere iscritte nell'apposito elenco ministeriale.

5. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, in caso di richiesta di variazione della licenza d'esercizio precedentemente rilasciata (ad es. per modifica dei dati del richiedente, per sostituzione, aggiunta o cancellazione del numero delle attrazioni autorizzate ecc.).

Art. 19 Domanda di licenza temporanea

Per ottenere la licenza temporanea per l'installazione di circhi, attrazioni di spettacolo viaggiante e altre similari strutture ludiche in via temporanea, anche in occasione di manifestazioni temporanee quali sagre, gli interessati dovranno presentare apposita istanza tramite il portale www.impresainungiorno.gov, almeno 45 giorni prime rispetto alla data di inizio dell'esercizio. Qualora nei suddetti termini non siano pervenute domande sufficienti a coprire l'intera area messa a disposizione per l'effettuazione della manifestazione, saranno accettate se contenenti i requisiti di legge e regolamento, domande in deroga al termine previsto, sino ad esaurimento dello spazio a disposizione.

All'istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- copia della licenza per l'esercizio dell'attività a carattere permanente, di cui all'art. 69 T.U.L.P.S, di cui al punto a) dell'art. 15 del presente regolamento;
- copia del certificato di collaudo, in corso di validità - a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale attestante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968;
- copia polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e della relativa attestazione di pagamento per ogni singola attrazione;
- copia della ricevuta di pagamento della cauzione, prevista da successivo art. 22;
- le esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensiva di sporgenze pensili e pedane (in alternativa planimetria)
- dimensioni di ingombro di eventuali carovane adibite ad abitazione e dei veicoli destinati al trasporto delle attrezzature, compreso il numero di targa dei mezzi;
- elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete, dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
- il periodo esatto di inizio e termine dell'occupazione (sia con le attrazioni che con gli eventuali mezzi al seguito) e dell'inizio e termine dell'attività;
- eventuale documentazione relativa alla posizione SIAE;

Ad avvenuta installazione dell'attrazione, prima della messa in esercizio, dovrà essere prodotta idonea dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti (anche elettrici) redatti di volta in volta ai sensi del Decreto 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati, ovvero della documentazione prevista, l'incompletezza della stessa o la mancata presentazione di ulteriore documentazione che l'ufficio ha facoltà di richiedere, comportano l'archiviazione della domanda.

Art. 20 Gestione dell'attrazione

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza. Può esser coadiuvato dai familiari o conviventi, purchè abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
2. il titolare dell'attrazione può gestire l'attrazione anche tramite un rappresentante espressamente nominato al momento di presentazione della domanda;
3. in caso di società intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio in possesso dei requisiti tecnico-professionali;
4. qualora sia accertato abuso nell'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste, si procederà in base all'art. 10 del TULPS prevedendo, eventualmente previa apposita diffida, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 21 Obblighi e responsabilità del concessionario dell'area

1. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'osservanza di eventuali prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell'operatore e tutto quanto riguarda l'attrazione.
3. Il concessionario è tenuto a:
 - a) non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata.
 - b) ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
 - salvaguardare e non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
 - c) provvedere al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e degli altri oneri connessi, per tutto il periodo di occupazione, entro i termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti comunali (vedasi punto a) comma 3 art. 17 del presente regolamento) nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - d) installare l'attrazione nell'area avuta in concessione in conformità alla medesima;
 - e) tenere costantemente pulite l'area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, previ accordi con il competente gestore del servizio pubblico;
 - f) rispettare la data di inizio e fine dell'occupazione;
 - g) osservare l'orario d'esercizio stabilito dall'Amministrazione e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - h) ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali, relativamente alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell'esercizio e all'eventuale manomissione di suolo concesso;
 - i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalla competente Autorità;
 - l) osservare tutte le misure di prevenzione infortuni ex D. Lgs. 81/2008 e norme successive ed ottemperare alle prescrizioni stabilite dagli organi competenti;
 - m) occupare il suolo comunale dato in concessione solo ed esclusivamente con l'attrazione (senza carriaggi).
4. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
 - lasciare l'area libera da ogni ingombro;
 - ripristinare tempestivamente a propria cura e spese l'area eventualmente manomessa;
5. Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività, sia direttamente che indirettamente, è a carico esclusivamente al concessionario, restando sollevata pertanto da ogni l'Amministrazione comunale concedente.

Art. 22 Deposito cauzionale

1. Gli esercenti autorizzati all'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e di spettacoli circensi in area pubblica sono tenuti a versare all'Amministrazione Comunale nei termini e secondo le modalità dalla stessa comunicate, un deposito cauzionale, come di seguito quantificato (avendo quale riferimento l'elenco delle attrazioni approvato dal competente Ministero):

- € 100 per le piccole attrazioni;
- € 200 per le medie attrazioni;
- € 300 per le grandi attrazioni;

Per l'installazione di particolare strutture (circhi, esibizioni auto-moto acrobatiche ecc) l'amministrazione si riserva di determinare un importo diverso da quanto sopra stabilito, differenziato in base alla tipologia di installazione.

2. Il suddetto deposito cauzionale andrà versato per i motivi seguenti:

- a) a garanzia della presenza su piazza;
- b) a titolo di risarcimento per i danni su aree pubbliche che siano stati causati dall'impianto e dall'esercizio delle strutture;
- c) a titolo di copertura in caso di mancato pagamento del canone di occupazione e/o delle spese per la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile;

La restituzione della cauzione avverrà solo dopo verifica delle aree occupate da parte di personale dell'ufficio tecnico.

3. I titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante e gli esercenti dell'attività circense rispondono di eventuali danni causati alle parti comuni dell'area complessiva occupata dalle attrazioni e dalle abitazioni mobili o della mancata rimessa in pristino dell'area concessa. Per parti comuni si intendono: piante, servizi igienici, impianti elettrici, idrici e fognari, pubblica illuminazione, pavimentazione dell'area e qualunque altro manufatto presente nell'area interessata e a disposizione di tutti.

4. L'insieme delle cauzioni individuali versate dai titolari delle attrazioni di spettacolo viaggiante e dei circhi trattenute a titolo risarcitorio per eventuali danni, costituisce un fondo annuale a disposizione per il ripristino delle parti comuni anche a seguito di danni causati dalle soste delle attrazioni, delle abitazioni mobili o dei mezzi di trasporto e per i quali non venga individuato alcun responsabile.

5. Il Dirigente del Settore comunale competente dispone la restituzione proporzionale dell'eventuale residuo delle somme versate a titolo di cauzione, una volta accertata la presenza e l'entità di eventuali danni.

6. Nel caso in cui la somma delle cauzioni non sia sufficiente a compensare il danno o la rimessa in pristino dell'area, l'Amministrazione pone in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo risarcimento nei confronti dei partecipanti al Luna Park.

Art. 23 Requisiti preferenziali

In sede di istruttoria, ai fini dell'accettazione, l'ufficio competente dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all'esercente ed all'attrazione:

- a) anzianità di frequenza alla manifestazione con la medesima attrazione;
- b) anzianità di partecipazione alla manifestazione;
- c) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante del concessionario data dall'iscrizione al REA della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per la specifica attività di spettacoli viaggianti;

Art. 24 Assenze e sostituzione dell'attrazione

- Il beneficiario della concessione che non possa essere presente per giustificati motivi di forza maggiore, documentati e riconosciuti validi dall'amministrazione, previa tempestiva comunicazione scritta al Comune, conserva l'anzianità acquisita e ha diritto alla restituzione della cauzione versata.
- Qualora, a seguito di rottura dell'attrazione di cui si sia richiesta l'autorizzazione, debitamente attestata da idonea documentazione, l'esercente abbia installato altra attrazione con caratteristiche tecniche e dimensionali simili alla prima, lo stesso non perde l'anzianità acquisita.

Art. 25 Subingresso

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio di anzianità di frequenza effettiva maturata dal dante causa è attribuito ai legittimi eredi subentranti.

In caso di sub ingresso mortis causa o per atto tra vivi, sia a persona fisica che giuridica, è riconosciuto in capo al subentrante il punteggio di anzianità di cui all'art. 19 del presente Regolamento, già acquisito dal cedente con l'attrazione oggetto della cessione.

Il subingresso di atto tra vivi, può avvenire solo a seguito di atto stipulato nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2556 del Codice Civile.

Art. 26 Sistemazione carovane e carriaggi

Nell'istanza di autorizzazione dovrà essere indicata anche l'eventuale necessità di sostare su area pubblica con roulotte o caravans; in tal caso dovranno essere indicati il numero, le misure ed i rispettivi numeri di targa (come già indicato nell'art. 15). Sarà l'ufficio tecnico ad indicare le aree pubbliche di sosta per il posizionamento di detti mezzi.

Art. 27 Sgombero dell'area

Allo scadere della concessione, l'area dovrà essere completamente sgomberata. In caso di inadempienza, sarà ordinato lo sgombero nei modi stabiliti dalla legge con l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste.

In caso di accertato danneggiamento dell'area data in concessione o, comunque, nel caso in cui l'area stessa non venga restituita nelle medesime condizioni in cui si presentava all'atto del rilascio della concessione, la cauzione versata dal concessionario sarà incamerata per i lavori di ripristino e qualora questi superino l'entità della cauzione versata, sarà addebitata al concessionario la differenza di spesa sostenuta dal Comune per il suddetto ripristino.

Art. 28 Revoca

La concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sono revocate in caso di:

- cessione a terzi, a qualsiasi titolo della propria concessione/autorizzazione;
- motivi di ordine, sicurezza e igiene pubblici;
- necessità da parte dell'amministrazione Comunale di riacquisire la disponibilità dell'area data in concessione

Art. 29 Nulla osta del Servizio veterinario

Qualsiasi attività circense o itinerante, che prevede la presenza di animali, necessita di nulla osta da parte del Servizio Veterinario dell'Ulss competente per territorio, in assenza del quale l'attività non potrà essere esercitata.

Art. 30 SANZIONI

1. Salvo diversa disposizione di legge, le sanzioni amministrative pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento, come previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), consistono nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
2. Le attività descritte nel presente regolamento che comportino pubblico spettacolo, comprese le attrazioni dello spettacolo viaggiante, sono soggette al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e alle altre norme di legge valevoli in materia di pubblico spettacolo, con particolare riferimento, in merito alla determinazione delle violazioni, agli artt. 68 e 69 del TULPS e all'art. 666 del Codice Penale.

Art. 31 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Conseguentemente, i richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.
4. Nel caso in cui nell'applicazione del presente regolamento si dovessero verificare situazioni non previste o non codificate, la cui soluzione sia indispensabile per il regolare svolgimento delle attività dallo stesso disciplinate, il Dirigente del Settore comunale competente dispone quanto necessario con proprio provvedimento.
5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.
6. A decorrere da tale data sono abrogati i precedenti Regolamenti Comunali in materia ed ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.